

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I^o COLLEGIO

Avv. Maurizio Borgo – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 /LECCO CALCIO DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL'A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 364 del 30.12.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lazio Calcio a 5 di Roma annulla la sanzione inflitta.

Rinvia al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 29, comma 8bis C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIOVANNI FEDERICO SEGUITO GARA PIANESE/CORREGGESE DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio 1948 di Reggio Emilia riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Fabio Di Cagno - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA CALCIO FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 9.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI
Italo Pappa
Maurizio Borgo

Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio